



Presidente
Avv. Alberto Del Noce

CAMERA DEI DEPUTATI
Commissione Giustizia

AUDIZIONE INFORMALE del 1° dicembre 2025

nell'ambito dei progetti di legge

C. 594 D'Orso, C. 735 Gribaudo, C. 751 D'Orso, C. 867 Calderone

C. 2432 Pittalis, C. 2629 Governo e C. 2633 Dori

recanti «*Riforma dell'ordinamento forense*»

La riforma dell'ordinamento forense oggi all'esame della Commissione rappresenta un passaggio decisivo per definire un quadro moderno, coerente e sostenibile dell'esercizio della professione. Le proposte in discussione — pur diverse per ampiezza e impostazione — dialogano con lo schema elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e ne recepiscono larga parte dell'impianto. È quindi necessario analizzarle comparativamente, evidenziandone punti di forza e criticità applicative, al fine di garantire un percorso riformatore che rafforzi indipendenza, qualità professionale e tutela dei cittadini.

C. 594 – D'ORSO, GIULIANO, AIELLO, AMATO, ASCARI, BARZOTTI, CHERCHI, PAVANELLI, PENZA, MARIANNA RICCIARDI del 17 novembre 2022

Il DDL D'Orso intende disciplinare la **monocommittenza**. L'Italia è rimasta infatti ancorata ad un modello di “libera avvocatura” che non corrisponde più alla realtà del mercato. In tale contesto, la disciplina della monocommittenza costituisce oggi un intervento indispensabile per dare certezza giuridica a un fenomeno ormai strutturale dell'avvocatura, particolarmente diffuso tra i giovani professionisti. L'assenza di regole ha generato un'area grigia in cui collaborazioni continuative vengono spesso rese in condizioni di dipendenza economica non riconosciuta, con effetti distorsivi sulla libertà e sull'indipendenza dell'avvocato, sulla trasparenza dei rapporti professionali e sulla qualità del servizio reso al cittadino. Una normativa chiara, equilibrata e rispettosa dell'autonomia della professione è quindi necessaria per tutelare i collaboratori, garantire rapporti contrattuali trasparenti, prevenire abusi e simulazioni del lavoro subordinato, valorizzare le competenze maturate e sostenere un modello di studio legale moderno, organizzato e competitivo.

Disciplinare la monocommittenza significa dunque rafforzare l'intera avvocatura e assicurare un più elevato livello di tutela dei diritti.

La monocommittenza nasce quasi sempre da una asimmetria: uno studio strutturato, con clientela e organizzazione ed un giovane avvocato che non può sostenere autonomamente i costi. In assenza di regole il committente fissa compensi, ritmi e modalità, l'avvocato collaboratore non ha alcuna leva contrattuale e si diffondono compensi irrisori, pratica del "rimborso spese", incompatibili con la dignità professionale.

In tale quadro, il DDL D'Orso disciplina la monocommittenza con particolare dettaglio. Tuttavia, la proposta del Consiglio Nazionale Forense (CNF) gestisce questo specifico rapporto di collaborazione prevedendo due figure distinte: la **monocommittenza** e la **collaborazione continuativa**.

Esaminando le differenze tra il DDL D'Orso e la proposta del CNF, occorre subito porre in evidenza che per l'On.le D'Orso il contratto deve esser **scritto** a pena di *nullità* mentre la proposta del CNF deve esser scritto *ai fini della prova*. La forma "*a pena di nullità*" attiene alla validità del contratto: senza forma scritta il contratto non produce effetti (non produce alcun effetto giuridico, è rilevabile d'ufficio dal giudice e non è sanabile, salvo nuova stipula). La forma richiesta "*ai soli fini della prova*" incide esclusivamente sull'onere probatorio, lasciando intatta la validità di un accordo orale, che tuttavia può divenire difficilmente dimostrabile. Quindi, il DDL appare più tutelante nei confronti dell'avvocato mono committente.

La proposta del CNF prevede l'applicazione anche alle *reti tra professionisti*, figura questa che non è prevista dal DDL D'Orso.

Il **periodo di prova** è al massimo di sei mesi per la proposta del CNF, mentre il DDL D'Orso non prevede una durata massima. Quanto al preavviso di **recesso**, i termini sono i medesimi, ma il DDL D'Orso distingue se il preavviso è dell'avvocato committente o se è del collaboratore (dimezzati i termini). Tale distinzione tutela quindi più quest'ultimo, anche se non si ravvisa – in questo caso – la ratio di tale maggiore tutela.

Quanto al **compenso**, il DDL D'Orso prevede la possibilità di applicare una maggiorazione in caso di clausola di esclusiva. Tuttavia, tale previsione non sarebbe necessaria se si adottasse la figura della collaborazione continuativa contemplata nella proposta del Consiglio Nazionale Forense (CNF).

Quanto al **rimborso delle spese** le proposte del CNF prevedono anche il rimborso delle spese sostenute per la stipula della polizza assicurativa del collaboratore, previsione che appare utile mantenere.

Quanto al **patto di non concorrenza**, il CNF propone due anni massimo mentre il DDL D'Orso prevede tre anni. La previsione del CNF risulta allineata al termine biennale stabilito per l'avvocato, il quale non può accettare un incarico che coinvolga l'ex cliente prima che siano decorsi due anni.

Si apprezza il comma 2 dell'art. 13 del DDL D'Orso che prevede la mediazione obbligatoria in caso di controversia tra avvocato committente e collaboratore, mentre si richiama la necessità di preservare le regole del CNF in ordine alla valorizzazione esperienza professionale del collaboratore ai fini dell'iscrizione all'Albo Cassazionisti, dell'acquisizione del titolo specialista e dell'inserimento negli elenchi speciali che richiedono esperienza.

Non solo, ma si pone in evidenza che la proposta del CNF prevede anche la figura della **collaborazione continuativa**, figura che sarebbe opportuno mantenere.

C. 735 – GRIBAUDO del 23 dicembre 2022

L'attuale disciplina dell'incompatibilità, prevista dalla legge professionale, nasceva con l'obiettivo di tutelare l'indipendenza dell'avvocato. Tuttavia, nel corso degli anni, essa ha prodotto conseguenze inattese: l'impossibilità di instaurare un rapporto di lavoro subordinato ha favorito la diffusione di rapporti formalmente autonomi ma sostanzialmente dipendenti, privi di tutele minime e con condizioni economiche spesso non adeguate alla dignità del ruolo ricoperto. Si è creato così un sistema opaco, nel quale migliaia di giovani professionisti lavorano stabilmente all'interno degli studi legali senza poter contare su diritti fondamentali che, in ogni altro settore, sarebbero garantiti.

La proposta di legge C. 735 interviene su questo nodo introducendo un elemento di razionalità e di verità nei rapporti professionali: la possibilità di riconoscere giuridicamente l'avvocato **dipendente** o **parasubordinato** quando il rapporto si svolge in esclusiva all'interno di uno studio professionale e riguarda attività strettamente forensi. Si tratta di un passo che consente agli studi di adottare modelli organizzativi trasparenti e ai collaboratori di uscire dall'area grigia del falso lavoro autonomo.

L'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e la ripartizione della contribuzione previdenziale secondo criteri coerenti con il lavoro subordinato rappresentano ulteriori passaggi di civiltà giuridica.

È apprezzabile che la proposta preveda il coinvolgimento del Ministero del Lavoro, del Ministero della Giustizia, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Forense e delle associazioni forensi nella definizione dei decreti attuativi: solo attraverso un confronto ampio si potranno chiarire, in modo serio, i confini tra autonomia, para subordinazione e subordinazione, e definire i parametri della monocommittenza.

Riteniamo, tuttavia, che il DDL Gribaudo (che è del 2022, quindi precedente alla proposta del CNF) debba essere collocato all'interno di una riforma più ampia del lavoro forense. Il superamento dell'incompatibilità è necessario, ma non sufficiente.

Occorre che il legislatore disciplini in modo organico questa figura in rapporto anche alla *collaborazione continuativa* genuina, introduca indici chiari per la qualificazione dei rapporti, definisca tutele minime per tutti i professionisti e delimiti con precisione gli effetti della *monocommittenza*. In assenza di questi interventi, il rischio è quello di creare una doppia velocità: da un lato pochi avvocati assunti con contratto subordinato, dall'altro una vasta platea di collaboratori lasciati nella precarietà attuale.

C. 751 – D'ORSO, AMATO, ASCARI, CAROTENUTO, CHERCHI, GIULIANO, MORFINO, PAVANELLI, PENZA del 9 gennaio 2023

La proposta di legge n. 751 affronta con coraggio e con ampiezza di visione tre aspetti decisivi dell'accesso alla professione forense: il **percorso universitario**, il **tirocínio** e l'**esame di Stato**.

La riforma viene proposta in un momento in cui la professione legale, come molte altre, è attraversata da trasformazioni profonde: l'innovazione tecnologica, l'aumento della complessità normativa, la crescente domanda di competenze specialistiche e l'ingresso di nuove generazioni con aspettative differenti. In questo contesto, intervenire sui meccanismi di formazione e selezione degli avvocati non è soltanto opportuno: è necessario.

La proposta contiene elementi che meritano apprezzamento.

1. In primo luogo, la riorganizzazione del percorso universitario in **due livelli** – un triennio utile per l'ingresso nella Pubblica Amministrazione e un biennio realmente professionalizzante – risponde all'esigenza di rendere più moderno e selettivo l'accesso agli studi giuridici. Il biennio magistrale strutturato con esami scritti in forma di parere o atto giudiziario, con limiti ai tentativi e con obbligo di motivazione degli esiti, crea un contesto di maggiore serietà accademica e avvicina l'università alle competenze richieste nelle professioni legali.
2. In secondo luogo, la valorizzazione del tirocinio professionale è un passaggio cruciale. Prevedere colloqui semestrali con i Consiglieri dell'Ordine, relazioni certificate e un reale controllo sulla qualità della pratica restituisce dignità a una fase formativa che, negli ultimi anni, ha spesso mostrato criticità profonde. L'introduzione di un'indennità minima, poi, è un segnale importante a tutela dei giovani, che troppo spesso vivono la pratica in condizioni di sfruttamento o di totale gratuità.
3. In terzo luogo, la riforma dell'esame di Stato introduce elementi di maggiore oggettività e trasparenza. La prova preselettiva nazionale informatizzata, l'unico atto giudiziario come prova scritta e un orale più strutturato rappresentano una modernizzazione dell'impianto valutativo. La frequenza semestrale delle sessioni, inoltre, riduce i tempi di attesa e consente organizzazione e prevedibilità, aspetti da anni richiesti da migliaia di praticanti.

Accanto agli aspetti positivi, vi sono tuttavia alcuni profili che meritano attenzione e, a nostro avviso, un ulteriore approfondimento.

1. Anzitutto, il trasferimento sul biennio universitario di una parte considerevole dell'onere selettivo rischia di determinare un sovraccarico per gli atenei e una significativa eterogeneità applicativa sul territorio nazionale. Se gli esami scritti assumono natura quasi abilitante, sarà necessario garantire standard omogenei, formazione dei docenti e controlli adeguati, per evitare che il percorso diventi diseguale tra università e università.
2. In secondo luogo, il nuovo sistema di tutoraggio per il tirocinio, pur condivisibile nelle sue finalità, implica un impegno molto rilevante per i Consigli dell'Ordine. Colloqui semestrali, relazioni certificate e monitoraggi capillari richiederanno risorse organizzative e amministrative proporzionate. Senza un adeguato sostegno, il rischio è che gli adempimenti diventino meramente formali o difficilmente attuabili nei distretti più grandi.
3. Terzo punto critico, l'indennità obbligatoria per i praticanti. È una misura giusta e necessaria, ma che avrà un impatto economico significativo sugli studi legali di piccole dimensioni, specialmente nelle realtà periferiche. Sarebbe quindi opportuno prevedere forme di incentivo, come crediti d'imposta o sgravi contributivi, per sostenere chi effettivamente forma nuovi professionisti.
4. Un altro elemento di riflessione riguarda la prova preselettiva telematica. La sua introduzione può migliorare l'uniformità e la trasparenza, ma richiede infrastrutture tecnologiche solide e un periodo transitorio. Problemi tecnici o disfunzioni potrebbero incidere pesantemente sul principio di uguaglianza nelle condizioni di accesso. UNCC condivide le osservazioni del CNF che si è espresso contro preselettive rigidamente nozionistiche, preferendo valutazioni universitarie e pratiche.

5. Infine, l'eliminazione delle esperienze formative alternative all'estero potrebbe ridurre opportunità importanti per una parte di praticanti e studi legali che operano in contesti internazionali. Una disciplina più stringente potrebbe evitare abusi senza rinunciare a percorsi formativi di valore.

In conclusione, la proposta di legge n. 751 interviene su temi centrali per l'avvocatura che però merita un confronto approfondito. Gli aspetti positivi sono numerosi: maggiore selettività, maggiore trasparenza, più qualità nella formazione teorica e pratica. Al tempo stesso, occorre prestare attenzione ai meccanismi di attuazione, per evitare disparità territoriali, sovraccarichi organizzativi e difficoltà economiche per gli studi professionali.

C. 867 – CALDERONE, PATRIARCA del 7 febbraio 2023

La proposta di legge n. 867 interviene in modo circoscritto ma significativo sull'articolo 81 del Testo Unico delle Spese di Giustizia, prevedendo l'abrogazione del requisito dei due anni di iscrizione all'Albo per poter entrare negli elenchi degli avvocati abilitati al **gratuito patrocinio** (in realtà, più che di gratuito patrocinio si deve trattare di *patrocinio a spese dello Stato*).

È un intervento che mira a superare un automatismo temporale che non costituisce, di per sé, garanzia di qualità professionale e che risulta incoerente con l'attuale disciplina dell'ordinamento forense, ove addirittura il praticante abilitato può patrocinare in una pluralità di procedimenti per clienti abbienti. Impedire la stessa attività all'avvocato neoiscritto per i soli procedimenti a spese dello Stato genera un'asimmetria difficilmente giustificabile.

L'eliminazione del biennio, però, **non indebolisce le garanzie** per il cittadino. Rimane infatti intatta la disposizione centrale: la verifica, da parte dei Consigli dell'Ordine, delle **attitudini e dell'esperienza professionale specifica**, che costituisce il vero presidio della qualità della difesa. La competenza, e non l'anzianità, è il parametro che deve guidare l'iscrizione negli elenchi.

Il DDL in fondo è coerente con lo schema elaborato dal Consiglio Nazionale Forense, che privilegia la valutazione qualitativa delle competenze, non quella quantitativa del tempo trascorso dall'iscrizione; rafforza il ruolo dei COA come garanti della selezione e del continuo aggiornamento degli elenchi; non considera l'anzianità come parametro determinante, ma come un elemento eventualmente valutabile in un quadro più ampio.

In questo senso, il DDL n. 867 si inserisce in una linea di riforma che privilegia la professionalità effettiva, evitando che requisiti meramente cronologici diventino barriere di ingresso per le nuove generazioni. Pur condividendo la ratio complessiva della proposta, si possono peraltro formulare alcune osservazioni costruttive:

1. Mancanza di criteri uniformi sul territorio nazionale

L'eliminazione del biennio accentua il ruolo valutativo dei singoli COA, ma la normativa vigente non prevede criteri omogenei o standard minimi per la valutazione dell'esperienza professionale. È possibile che si generino differenze marcate fra distretti, con disparità di trattamento per i professionisti e un diverso livello di tutela per gli assistiti.

2. Necessità di evitare un eccesso di formalismo nella valutazione dell'esperienza

Se l'esperienza professionale specifica resta l'unico discrimine, è necessario impedire che essa si trasformi in una barriera di fatto, valutata con criteri troppo rigidi o non aggiornati, che finirebbero per ricreare nuove forme di esclusione.

3. Il problema della qualità della difesa non dipende dal numero di anni, ma dall'aggiornamento

Il sistema del patrocinio soffre di una forte disomogeneità formativa: l'anzianità non assicura preparazione; la giovane età non la esclude. L'intervento normativo non affronta il problema strutturale dell'aggiornamento professionale specifico per il settore.

A partire dalle criticità evidenziate, si possono formulare alcune proposte integrative che rafforzerebbero l'efficacia della riforma:

1. Prevedere linee guida CNF vincolanti per i COA

Sarebbe opportuno attribuire al Consiglio Nazionale Forense il compito di definire **criteri uniformi e standard minimi** per la valutazione dell'esperienza professionale specifica, così da garantire:

- omogeneità nazionale;
- trasparenza delle procedure;
- tutela dell'affidamento dei cittadini.

2. Introdurre un percorso formativo specifico, obbligatorio e certificato

Si potrebbe prevedere un **corso di formazione in materia di patrocinio a spese dello Stato**, con moduli dedicati:

- al processo civile e penale per i non abbienti,
- alla deontologia specifica,
- alla gestione dei rapporti con l'amministrazione della giustizia.

L'accesso all'elenco potrebbe essere subordinato al completamento del percorso formativo, piuttosto che all'anzianità.

3. Rafforzare il monitoraggio sulla qualità della difesa

Il DDL potrebbe accompagnarsi a un meccanismo periodico di verifica, affidato ai COA, con criteri predeterminati (numero di incarichi, esiti, formazione continua), così da garantire un controllo effettivo e non burocratico.

L'intervento proposto dal DDL n. 867 va nella direzione corretta: rimuove un ostacolo non più giustificato e valorizza la competenza effettiva degli avvocati, in coerenza con lo schema CNF e con i principi dell'ordinamento forense. L'inserimento di misure integrative di carattere formativo, valutativo e di coordinamento nazionale può tuttavia rafforzarne l'impatto, assicurando un sistema più omogeneo e capace di garantire ai cittadini non abbienti una difesa realmente qualificata ed effettiva.

C. 2432 – PITTALIS, CALDERONE, ENRICO COSTA, BELLOMO, NAZARIO PAGANO, GATTA, PATRIARCA, GENTILE, TASSINARI del 29 maggio 2025

La proposta di legge n. 2432 costituisce un testo politico-legislativo completo, che recepisce gran parte dello schema CNF, ma introduce numerosi contenuti aggiuntivi, non presenti nel documento CNF, ampliando la portata della riforma.

Sul tema delle incompatibilità e della presenza dell'Avvocato nelle società il DDL 2432 è molto più permissivo rispetto al testo CNF e rappresenta una scelta politica: apertura all'impresa e alla

governance societaria. Lo schema CNF è molto più prudente. In effetti, l'ampliamento proposto dal DDL deve essere esaminato con attenzione poiché rischia di favorire situazioni di conflitto di interessi e di sovrapposizione tra attività d'impresa e attività professionale.

Inoltre, il DDL 2432

- amplia in modo significativo i poteri giurisdizionali del CNF
- centralizza maggiormente nel CNF alcune leve di controllo (revisori, regolamenti, giurisdizione).
- prevede un ruolo dell'avvocato nelle procedure para-giurisdizionali dove si decide su diritti (authority, procedimenti amministrativi contenziosi)
- rafforza ulteriormente i CPO, ne disciplina il finanziamento, li sottrae ad alcune incertezze normative
- prevede una formazione continua annuale anziché triennale

Il commento al DDL 2432 permette di introdurre un tema caro ad UNCC e che costituisce una battaglia che l'Associazione sta portando avanti da anni, anche con iniziative processuali: la possibilità di **soci di capitali nelle società tra avvocati**.

Infatti, UNCC ha impugnato la delibera del COA di Roma del 9.1.2020 chiedendo al CNF di disporre la cancellazione di una STA, sostenendo che l'attuale disciplina dell'art. 4-bis L. 247/2012, come modificata dalla L. 124/2017, appare incostituzionale per i seguenti sintetici motivi:

1) violazione dell'indipendenza dell'avvocato

- l'avvocato inserito in una STA con soci di capitale è strutturalmente soggetto a pressioni economiche provenienti dagli organi sociali
- il socio di capitale mira legittimamente alla massimizzazione del profitto, mentre l'attività dell'avvocato ha una funzione pubblicistica
- l'avvocato in queste società rischia di essere assimilato a un avvocato interno (*in-house*), privo di reale indipendenza
- il cliente-socio influenza prezzi, strategie e decisioni
- il conflitto di interessi è strutturale e non eliminabile
- il socio può esercitare poteri di controllo, in contrasto con il segreto professionale e gli obblighi di riservatezza
- la società forense diviene veicolo di business estranei alla difesa

2) violazione del diritto di difesa e del giusto processo

- compromette la qualità della difesa, perché l'avvocato non è più libero di esprimere pareri tecnici indipendenti
- è incompatibile con il principio europeo di avvocato terzo e indipendente (Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo, principio A)
- mina il ruolo dell'avvocato come partecipe necessario dell'esercizio diffuso della giurisdizione

3) distorsione della concorrenza (art. 41 Cost.)

- le STA con soci di capitale godono di vantaggi competitivi derivanti dalle risorse dei soci imprenditoriali

- al contempo continuano a beneficiare delle tutele riservate agli avvocati, pur non rispettandone i doveri professionali
 - si crea un fenomeno di aggregazioni commerciali che alterano il mercato forense a danno degli avvocati indipendenti
- 4) violazione dei principi costituzionali in tema di ragionevolezza e libertà economica**
- contraddice la stessa legge delega del 2012, che imponeva che i soci fossero solo avvocati, e che gli organi di gestione non potessero includere soggetti estranei
 - è stata introdotta con una legge sulla concorrenza, non con una legge professionale ponderata sulla delicatezza del diritto di difesa
 - pone gli avvocati di fronte a obblighi deontologici inalterati, mentre inserisce soci che non sono soggetti a tali obblighi e che perseguono finalità diverse
- 5) pone il problema del segreto professionale:** il socio, in quanto tale, ha:
- diritto di ispezionare documenti sociali
 - diritto a informazioni sugli affari societari
- 6) pone il problema della responsabilità professionale sbilanciata**
- il socio di capitale beneficia della responsabilità limitata
 - l'avvocato risponde illimitatamente per gli atti professionali
 - si crea un sistema che trasferisce rischi sul professionista e profitti sull'investitore
- 7) espone al rischio di aggiramento delle incompatibilità:** l'uso dell'espressione "*attività connesse*" nell'oggetto sociale delle STA consente, di fatto, di svolgere attività incompatibili, aggirando l'art. 18 L. 247/2012.

Nella discussione svoltasi quest'anno UNCC ha anche richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 19 dicembre 2024, che ha confermato la legittimità dei divieti nazionali su tali partecipazioni, a tutela dell'etica e della funzione sociale della difesa.

Ebbene, dopo un'analisi approfondita delle doglianze (indipendenza, concorrenza, incompatibilità, tutela degli interessi generali della giustizia), con provvedimento depositato il 24/10/2025 il Collegio del CNF ha ritenuto che il tema della presenza dei soci di capitale nelle STA incida direttamente sui principi costituzionali e che la normativa vigente pone seri dubbi di compatibilità con l'obbligo di indipendenza dell'avvocato. Il CNF, riconoscendo quindi la fondatezza delle questioni sollevate e **ha rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità dell'art. 4-bis L. 247/2012.**

La rimessione alla Corte Costituzionale operata dal CNF non è un passaggio formale: sancisce il riconoscimento che l'attuale disciplina delle STA potrebbe incidere in modo diretto sui principi fondamentali della professione — indipendenza, autonomia, correttezza concorrenziale — con ricadute sull'intero sistema giustizia. La futura legge delega non potrà prescindere da tale pronuncia pendente.

C. 2629 – PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA (NORDIO) del 26 settembre 2025

UNCC ha già espresso un orientamento favorevole sul DDL Nordio, rilevando come il testo recepisca in larga parte le proposte elaborate dal Consiglio Nazionale Forense. Tale convergenza conferma la

coerenza dell'impianto riformatore con le istanze avanzate dall'avvocatura e l'attenzione del legislatore verso le linee guida indicate dal CNF.

Accanto a questa valutazione favorevole, UNCC ha formulato una serie di osservazioni costruttive, volte a migliorare l'impianto complessivo della riforma e ad assicurare coerenza sistematica, tutela dell'indipendenza professionale e sostenibilità operativa degli istituti coinvolti.

In particolare, abbiamo richiamato:

- l'esigenza di un approccio prudente sulla disciplina delle specializzazioni, sottolineando come il sistema attuale sia il risultato di dieci anni di sviluppo e contenziosi, e come un intervento intempestivo rischierebbe di creare nuove disparità territoriali, ostacolare i giovani e riaprire fasi patologiche di ricorsi e blocchi applicativi;
- la necessità di evitare concentrazioni eccessive di competenze esclusive in capo ai Consigli dell'Ordine, specie in materia di formazione obbligatoria su deontologia e ordinamento forense, che richiede invece il coinvolgimento delle scuole forensi, delle specialistiche e dei soggetti realmente competenti in tali materie;
- l'opportunità soprattutto di rivedere la scelta del Governo di eliminare la previsione — contenuta nella proposta CNF — che qualificava come redditi di lavoro autonomo (anche in **regime forfettario**) quelli derivanti dalle associazioni e reti fra avvocati, una norma che avrebbe favorito i giovani, le piccole realtà professionali e l'innovazione tecnologica nello studio legale organizzato;
- la difesa rigorosa del principio dell'equo compenso, chiedendo che le convenzioni con gli enti pubblici non possano prevedere compensi inferiori ai minimi dei parametri e che tali accordi siano sottoposti a comunicazione obbligatoria ai COA, proprio per contrastare prassi che sviliscano la dignità della professione e la qualità della prestazione forense.

Un'ultima osservazione. All'art 2, lettera h, punti 10 e 11, del DDL Nordio viene riproposta l'ammissibilità di un socio non professionista (socio di capitale), anche se con un ruolo attenuato. In particolare, il DDL prevede tale ammissibilità: a) soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; b) che la maggioranza dei membri dell'organo di gestione debba essere composta da soci avvocati; c) che la società tra avvocati non possa prestare attività a favore del socio non professionista o di soggetti da esso controllati o collegati o sottoposti a comune controllo e con il divieto di prestare attività di difesa a favore dello stesso. Sul punto si richiama quanto già scritto su tale tema, segnalando che a nostro giudizio l'inderogabile principio dell'indipendenza dell'Avvocato rischia di esser pregiudicato anche con una quota minoritaria del socio non professionista.

C. 2633 – DORI del 29 settembre 2025

Il DDL Dori interviene in modo organico sull'intero percorso di accesso alla professione di avvocato, riscrivendo profondamente il Titolo IV della L. 247/2012. Le innovazioni riguardano università, tirocinio, scuole forensi ed esame di Stato, con un impianto che ricalca in parte la proposta CNF, ma introduce elementi aggiuntivi.

1. Il primo elemento novativo è l'obbligatorietà del **compenso per i praticanti**, misura che segna un cambiamento culturale profondo. Il percorso di accesso non può più poggiare su lavoro non retribuito: dignità e professionalità richiedono che ogni attività formativa sia riconosciuta anche economicamente. Tuttavia, manca una **definizione normativa**

dell'importo minimo, rimessa alla discrezionalità del dominus. Ciò rischia di generare **forti disparità territoriali**, soprattutto nei distretti più deboli economicamente. Non solo, ma può verificarsi un effetto collaterale indesiderato: riduzione del numero dei praticanti accolti negli studi medio-piccoli, con rischio di esclusione dei giovani. In altre parole, il compenso obbligatorio, se non accompagnato da un parametro nazionale, può diventare una misura simbolica o produrre selezioni economiche a svantaggio dei più giovani. Forse è più opportuna la previsione del CNF che raccomanda il compenso.

2. Secondo punto: il DDL introduce la **gratuità della scuola forense** per i praticanti con ISEE basso. È un segnale di equità sociale che va nella direzione di rimuovere barriere economiche e consentire a tutti, indipendentemente dalla condizione familiare, di accedere alla professione. La misura è quindi socialmente utile, ma presenta criticità operative. Il DDL **non indica infatti la soglia ISEE**, demandandola al CNF, con possibile disomogeneità tra distretti. Vi è poi il rischio di **sottofinanziamento delle scuole forensi**, che potrebbero dipendere eccessivamente dai contributi dei praticanti non esenti. Non solo, ma gli Ordini più piccoli potrebbero trovarsi in difficoltà nel sostenere costi strutturali. In altre parole, senza fondi integrativi, la gratuità potrebbe diventare una misura insostenibile e incidere sulla qualità formativa.
3. Terzo elemento: la durata del corso formativo viene ridotta da 18 a 12 mesi. La proposta mantiene l'elevato standard qualitativo previsto dal CNF, ma rende il percorso più vicino agli standard europei. Pur essendo positiva per la sostenibilità temporale, questa riduzione presenta due criticità: un calendario più serrato a scapito dell'approfondimento ed il rischio di un eccessivo ricorso alla formazione a distanza per esigenze logistiche.
4. Un'altra innovazione significativa riguarda il **tirocinio anticipato**, ora esteso anche agli studenti fuori corso. È una misura di buon senso che evita tempi morti e consente una più rapida entrata nel mondo professionale. Tuttavia, l'estensione agli studenti fuori corso potrebbe creare un **disallineamento** tra formazione universitaria, maturità giuridica e attività di studio legale. Non solo, ma vi è il rischio di tirocinanti privi delle basi necessarie per affrontare compiti complessi, delegando troppo al dominus la funzione formativa.
5. La previsione di una sessione di recupero obbligatoria della prova finale della scuola forense potrebbe evitare la perdita di un intero anno formativo per chi non supera la prima sessione. Ciò però comporta un carico organizzativo elevato per gli Ordini e per le Commissioni delle scuole forensi. Tempi così stretti possono portare a una valutazione accelerata, con minore attenzione alla correzione e alla qualità delle prove. Con il rischio di "promozioni forzate" per evitare la congestione del sistema.
6. Il DDL rafforza inoltre gli standard nazionali del tirocinio, introducendo criteri minimi vincolanti e più controlli da parte degli Ordini. Questo permette di ridurre le disomogeneità territoriali e di garantire un tirocinio realmente formativo.
7. Un elemento di modernità è l'introduzione della verifica della **lingua inglese** nell'esame di Stato. La prova di traduzione orale costituisce un passo in avanti, ma non esiste un **modulo formativo ad hoc** obbligatorio nelle scuole forensi. Vi è poi un forte divario tra distretti e tra università nell'offerta linguistica. Vi è quindi il rischio che la valutazione linguistica diventi discriminante per praticanti provenienti da contesti socioeconomici più fragili.
8. Altro elemento di modernità è l'introduzione della verifica delle **competenze digitali** e dell'uso dell'**intelligenza artificiale** nella pratica professionale. La previsione è moderna, ma molte scuole forensi non dispongono di docenti realmente competenti nell'uso professionale

dell'IA. Fermo il rischio di una formazione astratta e teorica, mancano ancora standard tecnici minimi sul tipo di strumenti da insegnare. D'altra parte, sulle competenze digitali la Legge 132/2025 prevede già l'obbligo dell'alfabetizzazione degli avvocati e, quindi, tale verifica potrebbe essere superflua.

9. Infine, il DDL rafforza le garanzie di imparzialità delle commissioni d'esame attraverso incompatibilità più rigide e criteri di valutazione più trasparenti, basati su griglie pubbliche e su annotazioni motivate. Ciò però comporta un carico di lavoro smisurato per le commissioni, con possibilità che la motivazione sia formalistica e non realmente utile. Si rischia un eccesso di burocrazia senza reale beneficio in termini di imparzialità.

In conclusione, il DDL 2633, pur introducendo elementi di modernizzazione condivisibili — compenso obbligatorio, riforma della scuola forense, verifica delle competenze digitali e linguistiche — presenta criticità applicative che rischiano di gravare sui giovani, sugli Ordini e sulla sostenibilità degli studi professionali. Occorrono correttivi mirati, capaci di rendere la riforma effettiva e non meramente programmatica.

§

Onorevoli Deputati,

la riforma dell'ordinamento forense è una occasione decisiva per rendere la nostra professione più moderna, più trasparente e più vicina alle esigenze dei cittadini e della giurisdizione. Punti di vista differenti sono non solo legittimi, ma utili: arricchiscono il confronto e permettono di individuare soluzioni realmente efficaci.

L'Unione Nazionale delle Camere Civili ha sempre affrontato questi temi con un approccio rigoroso, giuridicamente fondato e lontano da logiche di appartenenza. Le nostre osservazioni mirano unicamente a garantire un impianto normativo equilibrato, rispettoso dell'indipendenza dell'avvocato e attento alla tutela dei più giovani e dei più vulnerabili.

Confidiamo che il Parlamento possa costruire una riforma coerente, sostenibile e realmente applicabile, capace di valorizzare la funzione sociale dell'avvocatura e di rafforzare il diritto di difesa come presidio irrinunciabile dello Stato costituzionale.

Rinnovo il ringraziamento per l'attenzione e per l'opportunità di contribuire a questo passaggio fondamentale per il futuro della professione forense

Roma, 1° dicembre 2025

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce

